

dossier

XIX Legislatura

13 ottobre 2025

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero

A.C. 2369-A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 493/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari esteri

Tel. 06 6760-4939 - ✉ st_affari_esteri@camera.it ✕ – [@CD_esteri](https://www.instagram.com/@CD_esteri)

Progetti di legge n. 453/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ES0276a

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	----------

SCHEDE DI LETTURA

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA, DI ANAGRAFE E DI LEGALIZZAZIONE DI FIRME

- Articolo 1 (*Modifica delle procedure in materia di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero*)9
- Articolo 2 (*Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere e da valere nello Stato*).....18
- Articolo 3 (*Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero*)21

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PASSAPORTI E DI VALIDITÀ DELLA CARTA D'IDENTITÀ AI FINI DELL'ESPATRIO

- Articolo 4 (*Adeguamento della disciplina in materia di passaporti*).....29
- Articolo 5 (*Disposizioni in materia di carta d'identità valida per l'espatrio*)36

CAPO III – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, FINALI E FINANZIARIE

- Articolo 6 (*Disposizioni organizzative*)43
- Articolo 7 (*Disposizione finanziarie*)47

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025 (cfr. *infra*), è stato presentato alla Camera lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione Affari esteri della Camera dei deputati che ne ha concluso l'esame lo scorso 8 ottobre, conferendo al relatore **il mandato a riferire favorevolmente** in Assemblea. Successivamente al conferimento del mandato al relatore il gruppo del Pd ha manifestato l'intenzione di nominare un proprio deputato quale **relatore di minoranza** per l'esame del provvedimento in Assemblea.

Durante l'esame in sede referente sono state svolte le seguenti **audizioni informali**:

- rappresentanti di ITAL UIL;
- rappresentanti di INCA CGIL;
- rappresentanti di INAS CISL;
- rappresentanti di CONFSAI UNSA;
- rappresentanti di FP CGIL - Coordinamento Esteri;
- rappresentanti di CISL FP Esteri;
- rappresentanti di UILPA Esteri;
- rappresentanti del Comitato Mobilitiamo CIE;
- rappresentanti di ANPCI;
- Mons. Gian Carlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana;
- rappresentanti ACLI;
- rappresentanti dell'Associazione Nati Italiani;
- Francesco Della Rocca, consigliere nazionale del Consiglio nazionale del notariato, e Marco Forcella, presidente del Consiglio notarile di Roma;
- Giancarlo Sorrentino, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Salerno;
- Maria Chiara Prodi, Segretaria generale del CGIE;
- Ambasciatore Massimo Bellelli;
- rappresentanti di ANUSCA;
- Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzone.

Nello specifico, il provvedimento – che reca “Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese” - è composto da sette articoli divisi in tre capi.

In termini generali (cfr. *infra*) il capo I (articoli da 1 a 3) detta disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme al

fine di introdurre innovazioni procedurali che “consentano di rendere più efficienti i processi e di adeguare alcune discipline alle evoluzioni normative intervenute nel corso del tempo all'estero” (cfr. relazione illustrativa allegata al disegno di legge).

In particolare, l'**articolo 1** del disegno di legge, **modificato dalla Commissione**, contiene disposizioni volte **all'istituzione di un nuovo ufficio dirigenziale** generale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dedicato alla gestione centralizzata dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ora affidati agli uffici consolari.

A sua volta l'articolo 2 introduce una modifica di carattere procedurale, alla disciplina in materia di **legalizzazione delle firme degli atti esteri** da far valere in Italia, mentre l'articolo 3 introduce numerose **modifiche alla legge n.470/1988**, riguardante “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” e al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323), al fine di abrogare procedure superate e adeguare ai cambiamenti normativi intervenuti nella materia dell'anagrafe, tra cui l'istituzione, ad opera del Codice dell'amministrazione digitale, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE).

Il capo II (articoli 4 e 5) detta disposizioni per l'adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio.

In particolare, l'articolo 4, **modificato dalla Commissione**, introduce modifiche di carattere procedurale. A sua volta l'articolo 5, anch'esso **modificato dalla Commissione**, introduce con norma ordinaria la previsione, già disposta a livello regolamentare, che la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio se non sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto e che, in tal caso, sulla carta d'identità è apposta l'annotazione: “Documento non valido ai fini dell'espatrio”.

Durante l'esame in sede referente è stata introdotta, in particolare, una disposizione inerente alla possibilità per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE di **presentare domanda di rilascio della carta d'identità elettronica presso i comuni**, secondo modalità organizzative e tecniche stabilite dal Ministero dell'interno e dal MAECI.

Il capo III (articoli 6 e 7) contiene le disposizioni organizzative, finali e finanziarie.

In particolare l'articolo 6, **modificato dalla Commissione**, contiene disposizioni di natura organizzativa al fine di adeguare l'ordinamento del personale **del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione**

internazionale alla necessità di rendere la struttura sempre più rispondente all'esigenza di **fornire a cittadini e imprese servizi adeguati**.

L'articolo 7, **modificato dalla Commissione**, reca la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Sul provvedimento in esame si sono **esprese favorevolmente** la Commissione Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze, Attività produttive, Lavoro e politiche economiche è allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica e l'analisi tecnica normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione.

• *I provvedimenti collegati alla manovra di bilancio*

In via estremamente sintetica si ricorda che i c.d. **“disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica”** sono provvedimenti che **contengono misure connesse alla legge di bilancio** o comunque tese a realizzare quanto prescritto dalla manovra di bilancio.

Essi vengono presentati e descritti nel documento di programmazione economico-finanziaria (Def) o, in maniera più specifica, nella nota di aggiornamento del Def (**NaDef**), che deve essere presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno. Anche le risoluzioni parlamentari che approvano i suddetti documenti di programmazione possono inserire ulteriori disegni di legge “collegati” (art. 123-bis R.C.).

Ciascun disegno di legge collegato reca **disposizioni omogenee per materia** e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia (art. 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009).

I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

Il regime procedurale previsto per l'esame dei provvedimenti collegati coincide con quello dei comuni disegni di legge salvo precise deroghe previste dal Regolamento, volte in particolare a garantire **il rispetto dei limiti di contenuto proprio e la coerenza sotto il profilo economico-finanziario**, in analogia a quanto previsto per l'esame del disegno di legge di bilancio.

In particolare, **alla Camera**, le principali deroghe alla disciplina ordinaria sono costituite da:

- la possibilità che venga stabilito, **su richiesta del Governo, un termine massimo** per la conclusione dell'esame del provvedimento (articolo 123-bis, commi 2 e 3 R.C);
- la possibilità per il Presidente della Camera di disporre lo stralcio delle disposizioni estranee al contenuto proprio del provvedimento (articolo 123-bis, comma 1 R.C);
- la presenza di un regime di ammissibilità e di presentazione delle proposte emendative analogo a quello previsto per il disegno di legge di bilancio (articolo 123-bis, comma 3-bis R.C);

- la facoltà, prevista come deroga al divieto di carattere generale, di proseguire l'esame dei provvedimenti collegati durante la sessione di bilancio anche qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate (articolo 119, comma 4 R.C).

Per quanto **riguarda il Senato**, l'art. 126 bis del Regolamento stabilisce che:

- il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni;

- **sono inammissibili gli emendamenti**, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, che rechino disposizioni **contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente** o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza;

- possono essere presentati in Assemblea **i soli emendamenti respinti** nella Commissione competente per materia, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

Per quanto riguarda il **Senato**, l'art. 126 bis del Regolamento stabilisce che il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza. Possono essere presentati in Assemblea i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

Schede di lettura

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA, DI ANAGRAFE E DI LEGALIZZAZIONE DI FIRME

Articolo 1

(Modifica delle procedure in materia di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero)

L'articolo 1, modificato in sede referente, interviene sulle **procedure in materia di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero** quali contenute nel **Decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71** recante "*Ordinamento e funzioni degli uffici consolari*" (cfr. box *infra*), **il cui articolo 10**, rubricato "*Cittadinanza italiana*", **viene integralmente sostituito** da una nuova disposizione.

Il **comma 1** sostituisce l'articolo 10, rubricato "*Cittadinanza italiana*", del Decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71 recante "*Ordinamento e funzioni degli uffici consolari*". In particolare, la disposizione **riduce le competenze degli Uffici consolari** in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana. Questi, infatti, hanno la sola competenza di:

- a) **accertare il mantenimento della cittadinanza italiana**, rilasciando il relativo certificato, da parte di persone residenti nella circoscrizione e già riconosciute come cittadini;
- b) **riconoscere il possesso della cittadinanza per i minori d'età** residenti nella circoscrizione e figli di cittadini già precedentemente riconosciuti come tali.

• Il D. Lgs. n. 71/2011

Il Decreto legislativo in parola è stato **predisposto dal Governo in base alla delega conferita dall'articolo 14, comma 18, della Legge 28 novembre 2005, n. 246**, che riguarda l'emanazione di decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Il **D. Lgs. n. 71/2011 disciplina le funzioni espletate dagli Uffici consolari, riordinando la previgente disciplina di cui al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200**, contestualmente abrogato ai sensi dell'articolo 79.

Il provvedimento agisce essenzialmente con riguardo ai seguenti profili:

a) aggiornamento dei riferimenti normativi, ad esempio con riguardo all'ordinamento dello stato civile (recato dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396), all'istituzione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE (Legge 27 ottobre 1988 n. 470), alla sospensione della leva obbligatoria (Legge 23 agosto 2004 n. 226), all'esercizio del voto per corrispondenza dei cittadini residenti all'estero (Legge 27 dicembre 2001 n. 459 e regolamento attuativo D.P.R. 2 aprile 2003 n. 104) nonché alle denominazioni di enti, con particolare riferimento ai Ministeri;

b) adeguamenti, con l'attribuzione agli Uffici consolari di ulteriori funzioni, fra cui in materia di rilascio di visti d'ingresso a cittadini stranieri (articolo 58, comma 1), sviluppo delle attività culturali (articolo 59) e la promozione delle attività economiche e commerciali (articolo 60);

c) terminologia, sostituendo alcune locuzioni precedenti – “autorità consolare” o “poteri consolari” – con altre più concrete quali “capo dell'ufficio consolare” o “ufficio consolare”;

d) flessibilità, ad esempio prevedendo che con decreto del Ministro degli Affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i Capi degli Uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili *in loco* (articolo 28);

e) struttura: il provvedimento è diviso per titoli e capi, all'interno dei quali la trattazione di ciascuna funzione consolare è inserita in uno specifico capo;

f) accorpamenti: in qualche caso il Decreto legislativo accorpa più articoli del previgente D.P.R. 200/1967 (ad esempio l'articolo 10 contiene disposizioni in materia di accertamento della cittadinanza italiana che nel D.P.R. 200/1967 erano contenute in più articoli);

g) soppressioni: il Decreto legislativo non riproduce alcune disposizioni del D.P.R. n. 200/1967 ormai obsolete (ad esempio trasmissioni per telefono o telegrafo) ovvero suscettibili - per l'argomento trattato - di essere devolute a fonti secondarie;

h) snellimento: in forza degli accorpamenti e delle soppressioni operati, il Decreto legislativo n. 71/2011 risulta più snello rispetto al D.P.R. n. 200. Il **riordino è effettuato senza oneri per la finanza pubblica** (l'articolo 80 reca la clausola di invarianza finanziaria).

Il **comma 2** del nuovo articolo 10 prevede che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci in merito al riconoscimento della cittadinanza italiana, le **domande di cittadinanza** avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all'estero **siano presentate** direttamente presso un ufficio di livello dirigenziale generale istituito all'interno del **Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale** (MAECI). Limitatamente alla trattazione di queste domande e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l'Ufficio e i Capi delle strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti rispettivamente all'autorità consolare e al Capo dell'ufficio consolare, anche ai fini della **delegabilità delle relative funzioni**.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 4 del Decreto legislativo n. 71 del 2011 dispone che **il Capo di ufficio consolare di I categoria può delegare le funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni di spesa**, ad altro

personale dell'ufficio. Il secondo comma della disposizione specifica **altre limitazioni**, in quanto non possono formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale le funzioni consolari inerenti alla giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in materia di navigazione, quelle notarili, salvo le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonché quelle il cui esercizio è esplicitamente attribuito al Capo dell'ufficio consolare.

Il **comma 3** del nuovo articolo 10 prevede poi che tali **domande siano inviate al MAECI esclusivamente tramite servizio postale** - in deroga a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - e che siano **corredate della documentazione cartacea originale** e della prova del versamento dei diritti consolari. La disposizione prevede comunque anche che il MAECI possa affidare a operatori specializzati, in conformità con le **indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali**, con oneri a carico dell'utente, servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e della relativa documentazione nonché ogni ulteriore attività propedeutica alla trattazione e definizione delle stesse.

• Il Codice dell'Amministrazione Digitale

Il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)** dispone all'articolo 12 che le Pubbliche Amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al Codice in parola, in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lett. b) del medesimo provvedimento. Il secondo comma dell'articolo 12 prevede che **le Pubbliche Amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione**, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale e contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del CAD. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 12, infine, le Pubbliche Amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la **graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici** da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto dell'autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

La Relazione illustrativa sottolinea che nel caso delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana la **presentazione di documenti originali cartacei si rende necessaria**: a) per accertare il possesso della cittadinanza su **documenti affidabili** (requisito che può non essere assicurato da

digitalizzazioni avvenute all'estero senza il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione italiana in materia di amministrazione digitale); b) per **evitare, soprattutto in una prima fase di avvio, il sovraccarico e possibili infiltrazioni in un sistema informatico** che deve essere creato *ex novo*.

Il successivo **comma 4** del nuovo articolo 10 dispone che le **comunicazioni ufficiali tra il richiedente e il MAECI si svolgono esclusivamente con posta elettronica**, con valore di notifica, anche se non certificata. Il **riconoscimento della cittadinanza è comunicato al Comune e all'Ufficio consolare competenti**. Gli oneri della restituzione degli originali della documentazione a corredo della domanda rigettata sono posti a carico del richiedente.

A seguire, il **comma 5** del nuovo articolo 10 stabilisce la **piena operatività della nuova procedura** dal 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore della disposizione in esame. Si dispone altresì che **nel primo biennio, il MAECI possa ricevere un numero massimo annuo di domande** non superiore a quelle trattate complessivamente nel corso dell'anno precedente presso gli Uffici consolari.

La Relazione illustrativa specifica che il **rinvio dell'operatività** della nuova procedura deriva dai **tempi occorrenti per costituire all'interno del MAECI la nuova struttura competente e per organizzare il sistema di ricezione postale**, senza al contempo ridurre il servizio prestato all'utenza. Per evitare incertezze sulla quantificazione delle pratiche presentabili, si ritiene opportuno indicare il pagamento dei diritti consolari dovuti all'atto della presentazione della domanda di cittadinanza al Consolato quale parametro obiettivo e facilmente identificabile.

Il **comma 6** del nuovo articolo 10 prevede una **norma transitoria** per la trattazione da parte degli Uffici consolari delle domande ricevute prima dell'entrata a regime della nuova procedura (*termine fissato dal comma precedente*). Durante tale periodo ciascun ufficio consolare non potrà ricevere annualmente un **numero di domande** di riconoscimento della cittadinanza da parte di persone maggiorenni superiore ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza conclusi nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della disposizione.

La Relazione illustrativa evidenzia che il **contingentamento delle pratiche nel periodo transitorio è volto ad evitare il sovraccarico di lavoro negli Uffici consolari**. Per evitare distorsioni, nel caso di Uffici che hanno trattato un numero molto basso di pratiche, si prevede che comunque il limite massimo di pratiche non possa essere inferiore a 100. A differenza che nel comma precedente, il comma 6 individua come limite massimo di domande non già il numero di domande ricevute dal Consolato nell'anno precedente, ma i procedimenti

effettivamente conclusi, in modo da adeguare la ricezione di domande all'effettiva capacità di lavoro riscontrata in ciascuna Sede.

Infine, il **comma 7** del nuovo articolo 10 prevede che il **termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza sia di 36 mesi**, in luogo degli attuali 24.

La Relazione illustrativa sottolinea che: a) l'allungamento del termine si rende necessario per assicurare un adeguato margine di trattazione, a fronte dell'**ampiezza del bacino potenziale** di richiedenti; b) il termine attuale di 24 mesi è subordinato alla prenotazione di un appuntamento presso l'Ufficio consolare o all'inserimento in specifiche liste d'attesa, mentre il **termine previsto dal disegno di legge in esame, seppure di lunghezza doppia, scatta con l'invio della richiesta per posta, che può essere realizzata liberamente in ogni momento.**

Nel seguente testo a fronte si riporta l'integrale sostituzione dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 71/2011 apportata dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame.

Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71	
Testo vigente	D.d.L. C. 2369, come modificato dalla Commissione
Art. 10 (Cittadinanza italiana)	Art. 10 (Cittadinanza italiana)
1. Il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana, con ogni mezzo utile, così come previsto dal comma 2, e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti.	1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, e 6, il Capo dell'ufficio consolare: a) accerta il mantenimento dello stato di cittadini nei confronti di persone previamente riconosciute come tali, residenti nella circoscrizione; b) può riconoscere il possesso della cittadinanza italiana nei confronti di minori d'età residenti nella circoscrizione, figli di cittadini previamente riconosciuti come tali; c) rilascia il certificato di cittadinanza ai soggetti di cui alle lettere a) e b).
2. Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale	2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci, le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte di persone maggiorenni residenti all'estero sono presentate a un ufficio di livello dirigenziale

Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71	
Testo vigente	D.d.l. C. 2369, come modificato dalla Commissione
valutazione sulla loro forza probatoria.	generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Limitatamente alla trattazione delle domande di cui al primo periodo e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l'ufficio e i capi delle strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti dal presente decreto rispettivamente all'autorità o all'ufficio consolare e al capo dell'ufficio consolare.
	3. Le domande di cui al comma 2, corredate della prescritta documentazione in originale cartaceo e della prova del versamento dei diritti di cui all' 1, sono presentate esclusivamente tramite il canale postale, in deroga a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli oneri della spedizione e dei servizi connessi sono posti a carico del richiedente. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in conformità con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, può affidare a uno o più operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande ed ogni attività propedeutica alla definizione delle stesse, con oneri posti a carico dell'utente.
	4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, le comunicazioni tra l'ufficio di cui al comma 2 e il richiedente si svolgono esclusivamente con modalità telematiche. Le notifiche al richiedente si intendono effettuate al momento dell'invio della comunicazione all'indirizzo di posta

Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71	
Testo vigente	D.d.l. C. 2369, come modificato dalla Commissione
	elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda. Il riconoscimento della cittadinanza è comunicato al comune e all'ufficio consolare competenti. Gli oneri della restituzione degli originali della documentazione a corredo della domanda rigettata sono posti a carico del richiedente.
	5. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo all'entrata in vigore della presente disposizione. Nei due anni successivi alla data di cui al primo periodo, l'ufficio di cui al comma 2 riceve un numero massimo annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza non superiore al numero di domande per le quali, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore, gli uffici consolari hanno riscosso diritti di cui all'articolo 7-bis della tariffa allegata al presente decreto.
	6. Gli uffici consolari trattano le domande ricevute prima della data di cui al comma 5, primo periodo. Fino alla medesima data, ciascun ufficio consolare riceve un numero annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza di persone maggiorenni non superiore ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza conclusi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore. Il numero massimo di cui al secondo periodo non è in ogni caso inferiore a cento.
	7. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 6 è fissato in trentasei mesi.

Il **comma 2 dell'articolo 1** del provvedimento in esame prevede, a decorrere dall'anno 2026, **un incremento della dotazione organica del MAECI** - 2 unità di livello dirigenziale generale, 30 unità dell'area dei funzionari e 55 unità dell'area degli assistenti - al fine di consentire la piena operatività del nuovo ufficio previsto ai sensi del comma 1 (Servizio per la ricostruzione della cittadinanza italiana), il quale, prevedibilmente, si troverà ad affrontare una mole molto elevata di domande di riconoscimento di cittadinanza. Il MAECI è inoltre autorizzato ad assumere per l'anno 2026, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a 30 unità di personale dell'area dei funzionari e fino a 55 unità di personale dell'area degli assistenti mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

Il **comma 3** apporta le necessarie **modifiche all'organizzazione dell'amministrazione centrale del MAECI** in termini di numero di uffici dirigenziali generali, di vicedirettori generali/direttori centrali e di uffici dirigenziali non generali, che saranno incrementati rispettivamente di una, una e cinque unità con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato. Al contempo, sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale.

Il **comma 4** novella l'articolo 1, comma 640, lettera a) della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025), con il fine di **adattare il sistema di redistribuzione degli introiti derivanti dal pagamento della tariffa consolare** per le pratiche di ricostruzione *iure sanguinis* alla nuova organizzazione, non più basata sulla raccolta e trattazione delle istanze da parte dei singoli Consolati della rete estera ma sulla trattazione centralizzata presso la nuova struttura centrale nell'ambito del MAECI.

Attraverso tale novella, i **proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana**, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari allegata al Decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere **riassegnati, a decorrere dall'anno 2025, nella misura del 50% allo stato di previsione del MAECI e destinati:**

a) **per il 50% agli uffici consolari**, secondo la ripartizione determinata con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, **per il rafforzamento dei servizi consolari** per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani;

a-bis) **per il 25% all'incremento del fondo risorse decentrate** del personale non dirigenziale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione

internazionale, a condizione che il trattamento accessorio aggiuntivo derivante dalla presente lettera non ecceda il limite *pro capite* del 15% della retribuzione tabellare;

b) **per il 25% al funzionamento degli uffici all'estero**, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ad altre spese in conto capitale.

Il **comma 5** prevede le **autorizzazioni di spesa** necessarie all'attuazione dell'articolo 1.

Più in dettaglio, per l'attuazione dell'articolo 1 sono autorizzate:

a) la spesa di euro **4.570.243 annui a decorrere dall'anno 2026** per l'attuazione dei commi 2 e 3;

b) la spesa di euro **300.000 per l'anno 2026 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2027** per la formazione del personale del MAECI;

c) la spesa di euro **4 milioni per l'anno 2027 e di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2028** per il funzionamento dell'ufficio di livello dirigenziale generale incaricato all'interno del MAECI di trattare le domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all'estero;

d) la spesa di euro **4 milioni annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027** per gli oneri di parte capitale derivanti dall'istituzione del citato ufficio di livello dirigenziale generale.

Per la copertura finanziaria delle spese sopra indicate, il **comma 6** rinvia all'articolo 7 (per un approfondimento si rinvia alla specifica scheda di lettura).

Articolo 2

(Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere e da valere nello Stato)

L'**articolo 2** riguarda la materia della **legalizzazione di firme** di atti da e per l'estero, e interviene sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) al fine di consentire esplicitamente la "doppia legalizzazione" degli **atti formati all'estero da far valere in Italia**.

Più in dettaglio, la disposizione integra l'**articolo 33, comma 2**, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ove dispone che "le firme sugli atti e documenti **formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato** sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero", per precisare che tale legalizzazione avviene "**previa legalizzazione, ove occorre, ad opera delle competenti autorità locali**".

Si ricorda che il citato articolo 33 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che le firme sugli atti e documenti

- **formati nello Stato e da valere all'estero** davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso (**comma 1**).
- **formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato** sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31 (**comma 2**). Agli atti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (**comma 3**).

Ai sensi del comma 4, le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

Il **comma 5** fa salve le **esenzioni dall'obbligo della legalizzazione** e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

La relazione illustrativa afferma che tale integrazione è volta a superare alcune **incertezze applicative** che si sono generate nella prassi consolare, contribuendo in ultima analisi a migliorare l'erogazione del servizio all'utenza.

• **La legalizzazione di firme di atti da e per l'estero**

La relazione illustrativa ricorda che, fino al 2000, era applicato l'articolo 49 del DPR 200/1967 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), a mente del quale *“l'autorità consolare [...] legalizza gli atti rilasciati o autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle competenti autorità locali”*. Tale disposizione consentiva espressamente la cosiddetta **“doppia legalizzazione”**, cioè la possibilità, per l'autorità consolare, di legalizzare la firma di un funzionario straniero che non ha redatto l'atto, ma che a sua volta ha autenticato la firma del pubblico ufficiale che ha materialmente originato l'atto stesso.

Il decreto legislativo n. 71/2011, che ha sostituito il DPR n. 200/1967, prevede, all'articolo 52, comma 1, lettera f), un rinvio puro e semplice al citato articolo 33, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000. La legalizzazione di firma è definita dall'art. 1, lettera l), del DPR 445/2000 come *“l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa”*.

Il **comma 2 dell'articolo 33** del medesimo DPR 445/2000 disciplina poi l'aspetto della legalizzazione di firme sugli **atti e documenti formati all'estero da autorità straniere da far valere nello Stato italiano** disponendo, in particolare, che *“le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.”*.

Tale disposizione – secondo la relazione illustrativa - sembrerebbe quindi aver **escluso la possibilità della “doppia legalizzazione”**, comportando un notevole aggravio per gli utenti che si rivolgono al consolare per ottenere una legalizzazione. In questa ipotesi, infatti, le sedi diplomatico-consolari sono costrette a reperire e a tenere costantemente aggiornati gli *specimen* di firma di tutti i funzionari locali che rilasciano le principali tipologie di atti soggetti a legalizzazione (non solo documenti di stato civile ma anche certificati scolastici e universitari, titoli di studio, documenti bancari e finanziari etc.) per poter procedere alle legalizzazioni delle firme. Tutto ciò si traduce inevitabilmente in tempistiche molto più dilazionate per l'erogazione del servizio. A ciò si aggiunge che in molti Paesi le stesse Autorità locali si rifiutano di fornire gli *specimen* di firma di tutti i funzionari pubblici operanti sull'interna estensione del territorio.

Per contro, in base alla prassi ricorrente, gli uffici diplomatico-consolari ricevono dalle Autorità locali gli *specimen* di firma di quei funzionari, solitamente incardinati presso il locale Ministero degli esteri, i quali sono a loro volta deputati a legalizzare le firme dei pubblici funzionari operanti nel territorio nazionale, in base a quanto previsto dalla normativa o dalla prassi del Paese.

D'altronde, lo stesso DPR 445/2000 prevede un analogo procedimento di **“doppia legalizzazione”** per gli **atti formati in Italia da far valere all'estero**. L'**articolo 33, comma 1**, recita infatti: *“Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste*

richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso”).

La novella introdotta dall’articolo in esame, nel reintrodurre un **esplicito riferimento alla prassi della “doppia legalizzazione” anche per gli atti formati all’estero da far valere in Italia**, contribuisce, secondo la relazione illustrativa, a rendere più coerente l’intera disciplina, agevolando molto l’accessibilità del servizio di legalizzazione da parte degli utenti all’estero. La procedura di trattazione da parte del consolato sarà infatti molto più snella in quanto la verifica della conformità della firma da parte del funzionario consolare sarà effettuata non sugli *specimen* di firma di tutti i funzionari locali che emettono gli atti ma sugli assai più limitati *specimen* di firma dei soli funzionari abilitati, ai sensi della normativa o della prassi locale, ad effettuare la legalizzazione a fini interni delle firme dei funzionari che hanno materialmente originato gli atti.

Articolo 3 ***(Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero)***

L'**articolo 3** introduce numerose modifiche alla legge n.470/1988, riguardante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" e al regolamento di attuazione (D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323), al fine di abrogare procedure al momento superate e adeguare ai cambiamenti normativi intervenuti nella materia dell'anagrafe, tra cui l'istituzione, ad opera del Codice dell'amministrazione digitale, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE).

In particolare il **comma 1** interviene sulla legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero).

La **lettera a)** novella l'articolo 1 della citata legge n. 470/1988, riguardante le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

• ***Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)***

L'[Anagrafe degli Italiani Residenti](#) all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 ed è **gestita dai Comuni** sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero.

L'esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall'iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470/1988; art. 11 L. 1228/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all'estero;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).

Devono iscriversi all'A.I.R.E.:

- i cittadini che fissano all'estero la dimora abituale;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all'estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Si ricorda in proposito che la **legge di bilancio per il 2024** (legge n. 213 del 2023) con i commi 242-243 è intervenuta sulla normativa riguardante l'A.I.R.E.. Fra l'altro, in relazione all'**obbligo di comunicazione in caso di trasferimento all'estero** posto dalla legge n. 470 del 1988 (articolo 6), viene **aumentata la sanzione amministrativa pecuniaria**, che diviene di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l'omissione. Al contempo, si prevede una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 20 euro), se la comunicazione ai fini dell'ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con ritardo non superiore a novanta giorni. Inoltre, si prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Infine, si prevede che il Comune comunichi all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero.

Non devono iscriversi all'A.I.R.E.:

- i cittadini che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno (**articolo 1, comma 8**, della citata legge 470/1988);
- i lavoratori stagionali (**articolo 1, comma 9, lettera a**), della citata legge 470/1988);
- i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale (vedi **l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64**);
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963 (**articolo 1, comma 9, lettera b**), della citata legge 470/1988);
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all'estero (vedi [**Circolare MIACEL 20/2001**](#)).

L'iscrizione all'A.I.R.E. è gratuita.

Il **numero 1)** novella il comma 1 per eliminare il riferimento all'anagrafe tenuta presso il Ministero dell'interno e per rendere al singolare il riferimento alle "anagrafi", attualmente al plurale. *In relazione alla formulazione del testo, appare opportuno declinare al singolare anche il verbo "sono tenute", contenuto nella norma novellata, il quale non*

risulterebbe corretto sotto un profilo formale, in esito alla modifica proposta col testo in esame.

Il **numero 2)** novella il comma 2 per precisare che l'AIRE (e non più "le anagrafi dei comuni") è costituita da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero. Si tratta pertanto di una norma di coordinamento conseguente alla modifica apportata dal numero 1).

Il **numero 3)** inserisce i commi 2-*bis* e 2-*ter*, che prevedono, rispettivamente, che:

- l'AIRE costituisce parte integrante dell'[Anagrafe nazionale della popolazione residente \(ANPR\)](#), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- gli adempimenti anagrafici di cui alla legge n. 470/1988 sono effettuati nell'ANPR.

Il **numero 4)** novella il comma 3, che prevede che "gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero" per sostituire le parole: «*del proprio comune*» con le parole «*del comune di iscrizione all'AIRE*»;

Il **numero 5)** abroga i commi 4 e 6, i quali prevedono, rispettivamente, che:

- l'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6 (**comma 4**);
- dal momento che tale anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto (comma 5), a tali fini l'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini (**comma 6**).

Il **numero 6)** novella il comma 5 per riferire il comma all'AIRE anziché all'anagrafe tenuta presso il Ministero dell'interno. L'AIRE, dunque, secondo il testo proposto del comma 5, contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.

Il **numero 7)** novella il comma 7 per espungere il riferimento all'abrogato comma 4.

Il **numero 8)** sostituisce il comma 9 e introduce il comma 9-bis.

Secondo la relazione illustrativa, le modifiche apportate dal numero 7) alla disciplina dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero, sono finalizzate ad allineare la normativa dal punto di vista sia formale che sostanziale all'evoluzione dell'ordinamento interno e internazionale nel corso degli oltre 35 anni dall'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Si prevede innanzitutto una **sostituzione integrale del vigente comma 9**, che contempla le **categorie per le quali la legge dispone un divieto di iscrizione all'AIRE**.

La *lettera a) del nuovo comma 9*, relativa ai lavoratori stagionali, resta invariata.

La *lettera b) del nuovo comma 9*, relativa al personale di amministrazioni pubbliche inviato all'estero per servizio, contiene alcune modifiche di ordine formale atte, secondo la relazione illustrativa, a rendere il testo della disposizione più aderente alla sua interpretazione consolidata. Si precisa cioè che, ai fini dell'applicazione della disposizione, il fatto rilevante è la destinazione all'estero da parte di qualsiasi amministrazione pubblica (aggiornando la locuzione "dipendente di ruolo di amministrazione statale" in coerenza con l'evoluzione della disciplina interna in materia di pubblico impiego intervenuta a partire dalla contrattualizzazione di gran parte dello stesso avviata all'inizio degli anni '90). Resta tuttavia ferma la condizione che il personale in questione deve essere notificato alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, aggiungendo che la notifica può avvenire anche in base alle disposizioni internazionali (trattati istitutivi o accordi di sede) che regolano le organizzazioni internazionali. Quest'ultima precisazione si rende necessaria per confermare, coerentemente con un'interpretazione pacificamente consolidata, che il personale destinato a rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali o l'Unione europea è assimilato al personale inviato a ambasciate bilaterali e consolati.

La *lettera c) del nuovo comma 9* non ha portata innovativa rispetto alla legislazione vigente, in quanto l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 ha già disposto il divieto di iscrizione all'AIRE per il personale scolastico statale inviato all'estero in base al suddetto decreto legislativo.

La *lettera d) del nuovo comma 9* assimila il personale delle regioni e delle province autonome assegnati dalle stesse a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime innanzi all'Unione europea istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 al personale inviato presso uffici statali all'estero. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione segue un auspicio formulato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di esame del decreto-legge 29 gennaio

2024, n. 7, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, in quanto il personale delle regioni e delle province autonome assegnati dalle stesse a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime innanzi all’Unione europea ha una situazione del tutto analoga a quella del personale inviato presso uffici statali all’estero, salvo che per lo stesso non è prevista una notifica in lista diplomatica.

La *lettera e) del nuovo comma 9* prevede per il personale civile e militare beneficiario del trattamento economico di lunga missione previsto dall’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare il medesimo divieto di iscrizione all’AIRE previsto per il personale destinato alle ambasciate o alle addettanze militari. La relazione illustrativa precisa che tale personale, pur non essendo di norma notificato alle autorità locali in lista diplomatica o consolare, è nella medesima situazione sostanziale del personale di cui alla lettera b), in quanto si trova in un rapporto di dipendenza con un’amministrazione pubblica, è inviato all’estero dalla stessa amministrazione e nell’interesse della stessa, riceve emolumenti a carico della finanza pubblica sottoposti a tassazione italiana.

La *lettera f) del nuovo comma 9* riguarda il personale civile e militare operante presso gli Uffici e le strutture della NATO, così come **già disciplinato dalla [Circolare MIACEL 20/2001](#)**, che richiama quanto riportato nella Convenzione tra gli Stati membri del Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle forze armate (Londra 19 giugno 1951), con particolare riguardo all’assenza di diritto per il personale militare in servizio presso una base NATO di essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente dello Stato nel cui territorio è situata la base stessa.

La *lettera g) del nuovo comma 9* estende il divieto di iscrizione alle persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) ed f) che si recano all’estero al seguito dei medesimi.

Si introduce poi un **nuovo comma 9-bis** all’articolo 1 della legge n.470/1988 che disciplina alcuni **casi facoltativi di iscrizione all’AIRE**. Si tratta di categorie di lavoratori che lavorano all’estero per organizzazioni internazionali, per l’Unione europea o per organizzazioni della società civile iscritte nell’elenco tenuto dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a condizione che tali soggetti conservino o stabiliscano il domicilio fiscale in Italia su base volontaria o in virtù di quanto espressamente previsto al riguardo dal Protocollo disciplinante l’organizzazione di appartenenza o di quanto contemplato dal proprio contratto di lavoro. Trattandosi di soggetti con **domicilio fiscale in Italia**, è ragionevole non imporre l’iscrizione all’AIRE. Non trattandosi però di dipendenti inviati all’estero da amministrazioni pubbliche, sarebbe

irragionevole imporre un vero e proprio divieto di fissazione della residenza anagrafica all'estero.

Il **numero 9)** abroga i commi 10 e 11, che prevedono, rispettivamente che:

- il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.
- ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

Si tratta anche in questo caso di una norma di coordinamento conseguente alla modifica apportata dal numero 1).

Le **lettere b) e c) del comma 1** aggiornano i riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni della legge 470/1988, e rispettivamente all'**articolo 2**, comma 1 (sulle modalità per l'iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero) e all'**articolo 4**, comma 1 (sulle cause di cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero). In particolare si segnala che la lettera c), numero 2), nell'ambito della cancellazione per irreperibilità presunta, apporta una modifica per spostare da due a tre le rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo ai fini della cancellazione.

La **lettera d) del comma 1** introduce una modifica dell'**articolo 5** della legge 470/1988, che attualmente prevede che gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni devono darne comunicazione entro quarantotto ore **al Ministero dell'interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari**. L'articolo viene sostituito con la previsione secondo cui gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni ne danno comunicazione entro quarantotto ore **agli uffici consolari competenti**.

La relazione illustrativa afferma che la modifica è mirata a ridurre il disallineamento tra gli schedari consolari e l'AIRE. La prassi applicativa nel corso degli anni ha infatti dimostrato che proprio la mancata comunicazione da parte dei Comuni dei rimpatriati costituisce una delle principali cause di disallineamento. L'attuale testo vigente dell'articolo 5 disposizione prevede infatti che il dato sia trasmesso dal Comune presso cui è rimpatriato il connazionale al Ministero dell'Interno e che sia poi quest'ultimo a comunicarlo all'Ufficio consolare di riferimento. Nella prassi però tale procedura è stata largamente disapplicata. La nuova

formulazione proposta dell'articolo 5 prevede invece che il Comune comunichi direttamente la cancellazione dall'AIRE per avvenuto rimpatrio in maniera contestuale sia all'Ufficio consolare che al Ministero dell'interno. In tal modo si prevede di migliorare sensibilmente l'allineamento dei rispettivi schedari.

La **lettera e) del comma 1** introduce alcune modifiche all'**articolo 6** della legge n. 470/1988, relativo alle dichiarazioni dei cittadini italiani residenti all'estero. In particolare,

- il numero 1) aggiorna i riferimenti normativi contenuti nella disposizione;
- i numeri 2) e 3) sostituiscono il comma 7 e abrogano il comma 8. Il testo attualmente vigente del comma 7 prevede che una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni **dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente**, mentre il comma 8 dispone che altra copia autentica della dichiarazione venga trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza. La modifica proposta prevede che la comunicazione sia fatta **dall'ufficio consolare al comune italiano competente** e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza. Secondo la relazione illustrativa tali modifiche introducono una **semplificazione procedurale** che corrisponde alla prassi già in uso dello scambio diretto di informazioni tra Uffici consolari e Comuni con l'obiettivo di ridurre al minimo i disallineamenti tra i rispettivi schedari.

La **lettera f) del comma 1** aggiorna i riferimenti normativi contenuti nell'**articolo 7**, comma 1, della legge n. 470/1988, relativo al rilascio dei certificati.

La **lettera g) del comma 1** sostituisce l'**articolo 8** della legge n. 470/1988, al fine di disciplinare una nuova procedura per la **rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero**, utile per il censimento permanente della popolazione, realizzata dall'ISTAT con i dati forniti **annualmente** dal **Ministero dell'Interno** (che trasmette i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all'estero e iscritta nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero) e dal **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (che trasmette i dati individuali dei cittadini italiani residenti all'estero, estratti dagli schedari consolari). Secondo la relazione illustrativa, la disposizione proposta fornisce un inquadramento

normativo più specifico ad adempimenti già svolti sulla base delle norme generali in materia di censimento permanente della popolazione. Infine, viene fatta salva la normativa vigente relativa all'elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero, utile per la predisposizione delle liste elettorali recata dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408.

La **lettera h) del comma 1** abroga **articoli 9, 10, 12, 13, 14, 17 e 19, comma 2** della legge n. 470/1988.

Per quanto riguarda gli articoli da 9 a 14, si tratta, secondo la relazione illustrativa, delle disposizioni del Capo II della legge (intitolato "Rilevazione dei cittadini italiani all'estero") contenenti procedure per la rilevazione della popolazione italiana all'estero rese obsolete dall'adozione del sistema del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni introdotto dall' articolo 1, comma 227 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si abrogano, inoltre, l'articolo 17 della legge, che contiene misure che hanno esaurito i loro effetti volte ad agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste dalla legge 470/1988 in sede di prima applicazione. L'articolo 19, comma 2, viene abrogato per esigenze di coordinamento del testo, in quanto contiene un riferimento all'articolo 14, a sua volta abrogato dal disegno di legge in oggetto, e l'autorizzazione di spesa ha ormai esaurito i propri effetti.

Il **comma 2** apporta alcuni adeguamenti al D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 (regolamento di attuazione della legge 470/1988) in quanto gli adempimenti ivi previsti sono superati dalle modifiche intervenute nel corso del tempo alla legge 470/1988 e non risultano più in linea con le procedure previste dall'**Anagrafe nazionale della popolazione residente** (ANPR).

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PASSAPORTI E DI VALIDITÀ DELLA CARTA D'IDENTITÀ AI FINI DELL'ESPATRIO

Articolo 4 (Adeguamento della disciplina in materia di passaporti)

L'articolo 4, modificato in sede referente, interviene sulla **legge 21 novembre 1967 n. 1185, recante norme sui passaporti**, al fine di aggiornarne la disciplina tenendo conto delle evoluzioni intercorse nel tempo.

In particolare, si introducono alcune **specificazioni che non modificano la disciplina delle caratteristiche tecniche e delle modalità di emissione del passaporto**, giacché tale materia è interamente demandata, nell'ordinamento nazionale, a decreti ministeriali attuativi di regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili.

• Tipologie e caratteristiche dei documenti di viaggio.

Il **passaporto** è un documento sia di viaggio che di riconoscimento rilasciato:

- in Italia dalle Questure;
- all'estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari.

È **valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano** e, a domanda dell'interessato, può essere reso valido per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti mediante l'indicazione delle località di destinazione (art. 2 della Legge 1185/67).

Il **possesso del passaporto** è requisito essenziale per l'ingresso nella maggior parte dei Paesi extraeuropei. Di norma, la domanda di rilascio del passaporto va presentata all'Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all'estero. In casi particolari, il passaporto può essere rilasciato da un Ufficio diverso da quello di residenza, ma sarà necessario acquisire preventivamente la delega espressa da parte dell'Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza.

La normativa vigente prevede il passaporto ordinario e quello temporaneo. **Per passaporto ordinario si intende il passaporto elettronico** che - a partire dal 26 ottobre 2006 - ha sostituito i precedenti modelli. Esso utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente i dati del titolare e dell'autorità che lo ha rilasciato, che offrono standard elevati di sicurezza.

La **validità temporale** del passaporto differisce in base all'età del titolare:

- per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
- per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
- per i maggiorenni la validità è di 10 anni.

I passaporti scaduti non possono più essere rinnovati.

Nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18 nato all'estero, è necessario l'**assenso dei genitori** o di chi ne fa le veci, indipendentemente dal loro stato civile (coniugati, separati, divorziati o non coniugati). Dal 26 giugno 2012 **tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale**.

L'obbligo di inserimento delle **impronte digitali** nel passaporto è stato disposto dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (CE) n. 2252 del 2004 (come modificato dal Regolamento (CE) n. 444/2009), che ne ha fissato l'avvio al 29 giugno 2009. I minori di anni 12 sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali. È inoltre prevista l'esenzione permanente dalla rilevazione delle impronte digitali:

a) in caso di patologia o impedimento fisico permanente opportunamente documentati (ad es. certificazione medica rilasciata da un'autorità sanitaria locale, strutture ospedaliere, ecc.);

b) in caso di menomazione o malformazione fisica evidente (si prescinde in tal caso dalla certificazione medica).

In tali casi, viene rilasciato un libretto di passaporto ordinario senza impronte con durata decennale.

Nei casi di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali non dipendenti dalla volontà del richiedente si procede al rilascio del passaporto temporaneo.

Il costo attuale del libretto del passaporto ordinario è di € 42,50, a cui si aggiunge il contributo amministrativo di €73.50. In alcuni casi (indigenti, missionari, rimpatri consolari) il rilascio del passaporto è gratuito.

Il **passaporto temporaneo** (da non confondere con il Documento di viaggio provvisorio o ETD) è un **documento di emergenza su supporto cartaceo**, espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 444 del 2009. Non contiene il microchip per la registrazione dei dati del titolare. È rilasciato per i casi di inabilità temporanea alla rilevazione delle impronte e in **circostanze motivate di necessità ed urgenza**, per le quali lo stesso possa costituire l'unico strumento atto a garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici dei connazionali. La sua validità temporale non può essere superiore ad un anno. Il costo attuale di tale documento è di € 5,20.

Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e ha perso o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l'emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento di viaggio provvisorio, chiamato anche **E.T.D. (Emergency Travel Document)**, con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all'estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.

Il **comma 1 lett. a)**, introduce alcuni aggiornamenti all'articolo 5 della citata Legge n. 1185 del 1967, che attribuisce la **competenza primaria per il rilascio del passaporto al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e, nel territorio nazionale, su sua delega, alle Questure** facenti capo al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno. In particolare, **si eliminano i riferimenti non più aggiornati:**

- 1) **si elimina il riferimento al rinnovo del passaporto** in quanto la modifica dell'articolo 17 della medesima Legge n. 1185 del 1967 - introdotta dall'articolo 20-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge

20 novembre 2009 n. 166 - ha eliminato la possibilità di rinnovare il passaporto.

Attualmente il passaporto ha durata normalmente decennale, fatte salve alcune ipotesi di durata ridotta, e, alla scadenza, l'interessato chiede direttamente l'emissione di un nuovo passaporto.

- 2) **si elimina il riferimento agli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero**, in quanto gli Ispettorati di frontiera - che erano organi periferici del Ministero degli affari esteri, dipendenti dalla allora Direzione generale dell'emigrazione - non più operativi dagli anni Sessanta del secolo scorso e sono poi stati **formalmente soppressi** dall'articolo 1, comma 1, della Legge 23 aprile 2003 n. 109, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 18 del 1967, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri;

Come riportato nella Relazione illustrativa, gli Ispettorati di frontiera erano istituiti nelle città di confine o nei grandi porti d'imbarco degli emigranti e avevano funzioni di tutela e controllo, nell'ambito della propria giurisdizione territoriale, sugli emigranti all'atto dell'imbarco, di vigilanza sulla funzionalità dei servizi delle navi che trasportavano emigranti e di controllo sui rappresentanti del vettore (l'armatore autorizzato al trasporto di emigranti).

- 3) il riferimento ai «rappresentanti diplomatici e consolari» viene sostituito dal **riferimento agli «uffici consolari»**.

Il **comma 1 lett. b)** sopprime all'articolo 6 della Legge n. 1185 del 1967 i riferimenti agli Ispettorati di frontiera, per i quali si rinvia a quanto esposto sopra, al numero 2).

Il **comma 1 lett. c)** abroga il primo comma dell'articolo 9 della Legge n. 1185 del 1967, che prevedeva la possibilità per il Ministro per gli affari esteri di adottare, con proprio decreto, particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerarsi **emigranti** ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori.

Come specificato nella Relazione illustrativa, si tratta di una categoria che, nel contesto italiano attuale, è ormai superata.

Il **comma 1 lett. d)** **sostituisce integralmente l'articolo 13 della citata Legge n. 1185 del 1967**, prevedendo, nella nuova formulazione, la necessità di presentare denuncia sia in caso di smarrimento che di furto del

passaporto (**nuovo comma 1**). Qualora il furto o lo smarrimento avvengano all'estero, la denuncia va presentata in via prioritaria alle locali autorità di polizia e successivamente trasmessa all'autorità consolare (**nuovo comma 2**). Il **nuovo comma 3 dell'articolo 13** subordina espressamente l'emissione di un nuovo passaporto alla preventiva presentazione della denuncia.

La Relazione illustrativa evidenzia come si tratti di modifiche volte a specificare meglio l'obbligo di denuncia, distinguendo i casi in cui la perdita o il furto avvengono in Italia dai casi in cui l'evento si verifica all'estero, peraltro in conformità alla procedura che già si applica in caso di rilascio di un documento di viaggio provvisorio dell'Unione europea, cosiddetto «ETD-Emergency Travel Document» in caso di furto o smarrimento di altro documento di viaggio.

Il comma 1 lett. e) introduce un nuovo comma 3-bis nell'articolo 14 della Legge n. 1185 del 1967. La modifica è volta ad autorizzare le Autorità consolari al rilascio di un'attestazione ufficiale che confermi che, ai sensi della normativa italiana, il minore italiano può effettivamente viaggiare con uno solo dei genitori in presenza di determinate condizioni.

La Relazione illustrativa specifica che tale disposizione serve per una particolare casistica che si riscontra in alcuni Paesi in cui le Autorità di frontiera non ritengono sufficiente per il viaggio del minore italiano con uno solo dei genitori l'assenso dell'altro genitore (o di chi ne fa le vedi) o l'autorizzazione del giudice tutelare (nei casi in cui è richiesta).

Il comma 1 lett. f) apporta all'articolo 15 della Legge n. 1185 del 1967 alcune modifiche volte ad aggiornare la disposizione alle evoluzioni intervenute in materia di passaporti biometrici attraverso la pertinente disciplina dell'Unione europea (relativamente agli identificatori biometrici).

In particolare, il passaporto ordinario descrive le caratteristiche somatiche del titolare e contiene in apposito microprocessore, ai sensi della nuova lettera b-ter) inserita dalla lettera f) in esame, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea

Durante l'esame in sede referente, la lettera f) è stata modificata per **espungere la residenza del titolare** dai dati da inserire nel microprocessore del passaporto ordinario.

Il comma 1 lett. g) modifica il secondo comma dell'articolo 16 della Legge n. 1185 del 1967 al fine di adeguarlo alla prassi operativa attualmente vigente per il passaporto biometrico, che prevede un'unica

fotografia, autenticata dall'operatore consolare o dal funzionario della Questura direttamente sulla domanda di rilascio del passaporto, che viene scansionata e stampata direttamente nel passaporto biometrico.

La corrispondenza della fotografia con la persona dell'interessato attestata dal funzionario pubblico avviene ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il comma 1 lett. h) introduce alcune limitate modifiche al comma 3 dell'articolo 18 della Legge n. 1185 del 1967, in materia di costo del libretto (da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) e periodico aggiornamento dell'entità del contributo amministrativo (determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

La Relazione illustrativa specifica che la modifica della lettera h) è volta ad un miglior coordinamento della disposizione con l'articolo 7-*viciesquater*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005 n. 43, in materia di carte valori. Tale ultima disposizione stabilisce infatti che l'importo e le modalità di riscossione delle carte valori di cui all'articolo 7-*viciester*, tra cui rientrano anche i libretti passaporto, è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, generando così una potenziale antinomia con quanto stabilito dal vigente articolo 18, comma 3, della Legge n. 1185 del 1967, il quale rimette la determinazione del costo del libretto passaporto e del contributo amministrativo a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri. L'intervento correttivo operato dalla presente lettera h), si legge sempre nella richiamata Relazione, in combinato disposto con l'intervento di adeguamento del citato decreto-legge 31 gennaio 2005, previsto dal comma 2 di questo stesso articolo 4 - che richiede il concerto anche con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - **contribuisce a rendere più chiara la disciplina**, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la determinazione del solo contributo amministrativo e **rinviano la determinazione del costo del libretto**, di cui al novellato articolo 7-*viciesquater*, comma 1, del medesimo decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, **a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Il **comma 1 lett. i)** abroga la lettera a) dell'articolo 19 della citata Legge n. 1185 del 1967 al fine di eliminare la gratuità prima prevista per il rilascio del passaporto in favore degli appartenenti alla categoria dell'«emigrante», per le medesime motivazioni sopra illustrate con riferimento al comma 1 lett. c).

Il **comma 1 lett. l)** abroga l'articolo 20, relativo al passaporto collettivo.

Come espresso nella Relazione illustrativa, tale abrogazione si è resa necessaria anche in ragione della mancata accettazione del passaporto collettivo da parte delle Autorità di frontiera della maggior parte degli Stati esteri e dell'attuale possibilità di rilascio del passaporto a tutti i cittadini, compresi i minori. Inoltre, il modello di passaporto collettivo non è stato adeguato per rispettare i criteri di sicurezza previsti per il passaporto elettronico ordinario ai sensi delle norme internazionali e nazionali vigenti, tra cui: l'articolo 7-*viciester* del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005 n. 43, che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la sostituzione del passaporto su supporto cartaceo con il passaporto elettronico di cui: al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004; il regolamento (CE) n. 444/ 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri; il decreto del Ministro degli Affari esteri n. 303/14 del 23 giugno 2009, recante disposizioni relative al modello ed alle caratteristiche di sicurezza del passaporto elettronico; il decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale n. 303/13 del 23 marzo 2010 in materia di libretti di passaporto ordinario.

Il **comma 1 lett. m)** aggiorna la rubrica della partizione del testo che comprende gli articoli 24 e 25 - da “disposizioni penali” a “sanzioni” - per adeguarla alla depenalizzazione del reato di cui al primo comma dell'articolo 24 (uscita dal territorio nazionale senza valido passaporto o altro documento equipollente), intervenuta per effetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il **comma 1 lett. n)** aggiorna le sanzioni previste nell'articolo 24, in quanto espresse ancora in lire.

La Relazione illustrativa spiega che la riparametrazione è stata effettuata utilizzando i dati dell'ISTAT, che ogni mese rileva la perdita del potere d'acquisto del denaro comunicando il tasso d'inflazione e il relativo indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il **comma 1 lett. o)** abroga l'articolo 25, recante un'ammenda per il rilascio di per false dichiarazioni a pubblico ufficiale all'atto della richiesta di rilascio di passaporto.

Come si evince dalla Relazione illustrativa, il riferimento per la sanzione dovuta per false dichiarazioni a pubblico ufficiale è ora il Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Pertanto, la disciplina più severa prevista dall'articolo 74 del citato Testo unico si applicherà anche a chi presenti dichiarazioni false in occasione della richiesta di rilascio del passaporto, non risultando ragionevole un trattamento sanzionatorio più mite quale l'ammenda contenuta nell'articolo 25 della Legge n. 1185 del 1967.

Il **comma 2 dell'articolo 4** del disegno di legge in esame modifica il comma 1 dell'articolo 7-*viciesquater* del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005 n. 43, in materia di carte valori e di **corrispettivo dovuto dai soggetti richiedenti**, pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo di tale corrispettivo e le modalità di riscossione saranno determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (vedi *supra* comma 1 lett. h).

Articolo 5

(Disposizioni in materia di carta d'identità valida per l'espatrio)

L'**articolo 5** introduce con norma ordinaria la previsione, già disposta a livello regolamentare, che la **carta d'identità** è titolo valido per l'**espatrio** se non sussista una condizione che legittima il **diniego** o il **ritiro del passaporto** e che, in tal caso, sulla carta d'identità è apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio" (**comma 1**). I **commi 1-bis e 1-ter, introdotti durante l'esame in sede referente**, prevedono che i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE possano presentare domanda di rilascio della **carta d'identità elettronica presso i comuni**, secondo modalità organizzative e tecniche stabilite dal Ministero dell'interno e dal MAECI. Tale disposizione si applica a decorrere da una data **non successiva a sei mesi** dall'entrata in vigore della presente legge.

Attualmente l'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto **ai fini dell'espatrio** è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Questo prevede che il richiedente la carta d'identità, affinché essa sia valida ai fini dell'espatrio, deve sottoscrivere, al momento della richiesta, una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle **condizioni ostative al rilascio del passaporto** stabilite dalla legge 1185/1967. In mancanza della dichiarazione l'autorità che provvede al rilascio appone sulla carta d'identità l'annotazione: «documento non valido ai fini dell'espatrio». La medesima annotazione viene apposta anche nei casi di **ritiro** del passaporto.

La disposizione in commento modifica l'articolo 3, comma 4, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che disciplina in generale l'utilizzo della carta identità.

La modifica consiste appunto nell'inserimento nel TULPS della previsione che la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali, a meno che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identità che non è titolo valido per l'espatrio è apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio".

Le **cause ostative all'ottenimento del passaporto**, sono indicate all'articolo 3 della L. 1185/1967 e riguardano:

- 1) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
- 2) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria temporanea prevista per il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli;
- 3) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- 4) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione antimafia;
- 5) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Si osserva in proposito che il citato DPR 6 agosto 1974, n. 649 nell'indicare le cause ostative al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio fa rinvio a quelle previste per il rilascio del passaporto dall'articolo 3 della L. 1185/1967 ad eccezione della prima di esse sopra indicate (mancanza dell'assenso del soggetto che ha la responsabilità genitoriale).

Il ritiro del passaporto è disciplinato dall'articolo 12 della L. 1185/1967 e avviene nei seguenti casi:

- quando sopravvengono circostanze che ne avrebbero legittimato il diniego (vedi sopra);
- quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dello adempimento degli obblighi alimentari, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero portatori di handicap grave o inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato;

- quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attività immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.

Non appena vengano meno i motivi del ritiro, il passaporto viene restituito al titolare a sua richiesta.

Per la modifica apportata dall'articolo in esame si veda nel dettaglio la tabella che segue.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 del D.D.L. 2369, comma 1
Art. 3	Art. 3
Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.	<i>Identico.</i>
La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.	<i>Identico.</i>
La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91.	<i>Identico.</i>

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 del D.D.L. 2369, comma 1
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.	La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identità che non è titolo valido per l'espatrio è apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio".
La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.	<i>Identico.</i>
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza.	<i>Identico.</i>

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, “la disciplina relativa al ritiro e al diniego del rilascio dei passaporti ha rango primario ed è pertanto opportuno che anche quella relativa alla validità delle carte d'identità ai fini dell'espatrio abbia pari rango.

Attualmente, infatti, le carte d'identità e gli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio sono disciplinati da una norma di rango regolamentare: il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649.

Tuttavia, nella prassi normativa e applicativa degli ultimi cinquanta anni si è affermato sempre più un generale criterio di equiparazione tra i due strumenti, in quanto utilizzati per le medesime finalità, ossia l'uscita dal territorio nazionale per raggiungere una destinazione estera. Sono peraltro in costante aumento i Paesi,

anche extraeuropei, che, in virtù di speciali accordi stipulati con l'Italia, consentono l'ingresso anche ai possessori della sola carta d'identità valida per l'espatrio (ad esempio la Svizzera, la Norvegia, l'Egitto, il Marocco, la Tunisia, la Turchia, il Montenegro eccetera). Ne consegue che quest'ultima è progressivamente diventata uno strumento sostitutivo del passaporto sempre più diffuso per i viaggi all'estero dei cittadini italiani”.

• *La carta d'identità*

La carta d'identità è stata introdotta in Italia negli anni '30 del secolo scorso e ha la sua regolamentazione giuridica nel Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico di pubblica sicurezza) e nel relativo regolamento di attuazione, il Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La carta d'identità elettronica, che sta progressivamente sostituendo quella su supporto cartaceo, è disciplinata dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 66) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. A livello comunitario si ricordano il Regolamento (UE) 2014/910 – eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) sull'identità digitale e il Regolamento (UE) 2019/1157, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

La carta d'identità costituisce un mezzo di identificazione ai fini di polizia. Essa ha carattere facoltativo e il suo ottenimento costituisce un diritto del cittadino. Tuttavia l'autorità di polizia può obbligare le persone pericolose o sospette di dotarsi della carta d'identità (art. 4, Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

La carta d'identità deve essere esibita alla richiesta dell'autorità di polizia, ma nessuna disposizione pone l'obbligo di portarla con sé (ad eccezione delle categorie di persone viste sopra) e pertanto non è assoggettabile a nessuna sanzione chi, alla richiesta della polizia, non è in grado di esibire la carta d'identità (Cass. pen. 16 ottobre 1951).

È, invece, punito penalmente chi, dietro richiesta della polizia, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale.

Quantunque regolata da norme statali, la materia è di competenza comunale. Il documento, infatti, è rilasciato dagli uffici comunali, cui compete eseguire i necessari accertamenti relativi alla identità della persona che richiede il documento. Il modello della carta è stabilito dalla legge e le eventuali modifiche sono apportate dal ministro dell'interno. Gli esemplari in bianco sono forniti ai comuni dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Il documento deve contenere:

- la fotografia del titolare;
- le generalità (nome, cognome, data di nascita, professione, stato civile), i connotati (altezza, colore degli occhi e dei capelli), i contrassegni salienti (segni particolari) e la firma del titolare;
- il numero progressivo;

il timbro e la firma dell'autorità rilasciante.

La legge prevede come facoltativa l'apposizione delle impronte digitali (art. 289, RD 635/1940). È prevista la rilevazione delle impronte digitali contestualmente alla consegna della carta d'identità elettronica.

Anche i cittadini stranieri possono richiedere la carta d'identità. Si ricorda che per essi, titolo valido per la permanenza in Italia è il permesso di soggiorno, rilasciato dall'autorità di polizia, di durata prestabilita a seconda del motivo per cui è rilasciato. Come stabilito dalla legge di riforma della disciplina dell'immigrazione (L. 189/2002), allo straniero vengono rilevate le impronte digitali al momento dell'eventuale rinnovo del permesso di soggiorno.

I dati contenuti nelle carte d'identità sono conservati dalla segreteria del comune che ne invia copia all'autorità provinciale di pubblica sicurezza (questura). Un terzo data base è conservato dal ministero dell'interno, limitatamente ai dati delle persone pericolose e sospette.

L'integrazione e la centralizzazione di tutti i dati anagrafici dei comuni è alla base del progetto Sistema di accesso e di interscambio anagrafico (SAIA), strettamente collegato alla diffusione della carta d'identità elettronica.

Il **comma 2, introdotto in sede referente**, interviene sull'articolo 22 del D.Lgs. n. 71/2011 (recante Ordinamento e funzioni degli uffici consolari), sostituendo il secondo periodo come evidenziato nel seguente testo a fronte.

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (Decreto legislativo 03/02/2011, n. 71)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 del D.D.L. 2369, comma 1-bis
Art. 22	Art. 22
Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identità ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Ne estende, altresì, la validità agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale.	Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identità ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Resta ferma per i predetti cittadini la facoltà di presentare domanda di rilascio della carta d'identità elettronica presso i comuni, secondo modalità organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nella formulazione vigente, il secondo periodo dell'articolo 22 contempla l'eventualità che gli uffici consolari abbiano ad estendere la validità delle carte d'identità, ipotesi non più attuale: si tratta, infatti, delle carte d'identità emesse precedentemente all'emanazione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (art. 31) che ha esteso la durata di tale documento di identità da 5 a 10 anni. Ciò ha reso necessario autorizzare i comuni di apporre una postilla di

proroga sulla carta d'identità emesse prima del 2008 (Ministero dell'interno, [Circolare 27 ottobre 2008, n. 12](#)).

Tale periodo viene sostituito dal comma in esame con la previsione che la carta d'identità elettronica può essere rilasciata, ai cittadini iscritti all'AIRE, oltre che dal capo dell'ufficio consolare, anche dai comuni nel territorio nazionale. Per le modalità organizzative e tecniche si rinvia ad appositi provvedimenti dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A sua volta il **comma 3, introdotto in sede referente**, prevede che tale disposizione si applichi a decorrere dalla data **non successiva a sei mesi** dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Per quanto concerne la problematica del rilascio della carta d'identità elettronica (CIE) presso i comuni, si vedano – in particolare – le interrogazioni [4/02212](#) (Onori) e [5-03856](#) (Ricciardi), ove si segnala che ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Aire non è possibile richiedere la CIE presso gli uffici anagrafe dei comuni di iscrizione Aire in Italia, dove possono richiedere **soltanto il documento di identità cartaceo**. Inoltre, si rileva che la carta d'identità elettronica viene rilasciata esclusivamente dagli uffici consolari italiani siti nei Paesi dell'Unione europea e in Gran Bretagna, Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede – Città del Vaticano, mentre i cittadini italiani iscritti all'Aire che vivono in altri Paesi *extra*-UE non possono accedere a tale servizio, in quanto i relativi consolati non sono abilitati ad operare tale rilascio e, di conseguenza, per questi connazionali non vi è oggi alcuna possibilità di ottenere la carta d'identità elettronica.

In relazione al comma in esame, si valuti l'opportunità di indicare l'esatta data di entrata in vigore della disposizione, atteso che tale decorrenza non risulta chiaramente determinata in base alla attuale formulazione del testo.

CAPO III – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, FINALI E FINANZIARIE

Articolo 6 (Disposizioni organizzative)

L'articolo 6, modificato durante l'esame in sede referente, contiene alcune **disposizioni organizzative** atte ad adeguare l'ordinamento del personale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale all'esigenza di fornire a cittadini e imprese servizi adeguati.

In particolare il **comma 1** interviene sul **D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18** recante "*Ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri*").

•L'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri

L'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) è regolato dal [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#) e successive modificazioni. Le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di I livello dell'amministrazione centrale del MAECI sono regolate dal [D.M. 7 dicembre del 2023, n. 1202/3361](#). Le sedi all'estero in cui possono essere conferite ai funzionari diplomatici le funzioni del grado immediatamente superiore (art. 101, comma quinto D.P.R. n. 18/1967) e quelle in cui si matura il requisito dei due anni di permanenza minima di servizio per la promozione al grado (art. 107, comma primo, lettera e) D.P.R. n. 18/1967) sono individuate dal [D.M. 22 novembre del 2021, n. 5112/2599](#).

La **lettera a)** del comma in esame novella l'articolo 1 del D.P.R. n. 18 del 1967, **inserendo tra i compiti fondamentali del Ministero la promozione della crescita economica nazionale** attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero.

La **lettera b)** è stata **modificata in sede referente** per tenere conto delle **modifiche legislative nel frattempo introdotte** dall'articolo 12, comma 10-ter, del **D.L. n. 25 del 2025** (recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni"). In particolare, si è preservata la novella all'articolo 16, comma secondo, del D.P.R. n. 18/1967 operata dal disegno di legge originario riguardante il **capo della nuova struttura dirigenziale istituita nell'ambito del MAECI per la trattazione centralizzata delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana**. Tale disposizione consente di attribuire **ad un dirigente non appartenente alla carriera diplomatica** l'incarico di capo

dell'ufficio dirigenziale generale istituito con la novella dell'articolo 10, comma 2, del Decreto legislativo n. 71/2011 operata dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame e competente per l'esame delle domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all'estero.

La lettera c) modifica gli adempimenti per la promozione al grado di consigliere di legazione (secondo grado della carriera diplomatica, immediatamente successivo a quello iniziale e conseguibile dopo un'anzianità minima di 10 anni e mezzo di servizio).

Come specificato nella Relazione illustrativa, si **introduce nuovamente il cosiddetto "adempimento funzionale"** (soppresso dalla Legge n. 96/2010), **accanto a quello "geografico"** (tuttora applicato). In altri termini, per poter accedere alla promozione al grado di Consigliere di legazione, i Segretari di legazione - oltre ad avere maturato dieci anni e mezzo di servizio nel grado e ad avere svolto quattro anni di servizio all'estero, di cui in sedi individuate in apposito decreto ministeriale - dovranno avere svolto specifiche funzioni all'estero per almeno due anni. **In linea con la priorità oggi attribuita alla promozione economica ed alla prestazione di servizi a cittadini e imprese**, tali funzioni sono indettificate nella copertura di posti commerciali o in posti con funzioni consolari. Per i funzionari specializzati resta fermo che l'adempimento funzionale è soddisfatto mediante lo svolgimento del periodo di due anni nelle funzioni della specializzazione. A differenza di quanto accadeva fino al 2010, il biennio di adempimento funzionale deve essere in linea di principio svolto in una sede estera diversa rispetto a quella in cui si è compiuto l'adempimento geografico. Fanno eccezione solo le sedi cosiddette "belliche" (individuate dall'articolo 144, primo comma) e le sedi che potranno essere individuate con decreto ministeriale. Tali eccezioni rispondono all'esigenza di assicurare adeguati incentivi alla copertura di sedi caratterizzate da condizioni di lavoro e di vita particolarmente complesse.

La lettera d) abroga il terzo comma dell'articolo 144 del DPR n. 18/1967 relativo al computo del periodo di servizio nelle residenze disagiate.

Dalla Relazione illustrativa si evince che per il personale non appartenente alla carriera diplomatica la disposizione non è più applicabile, neanche in astratto, a seguito della soppressione delle carriere intervenuta con la Legge n. 312/1980. Per la carriera diplomatica, la disposizione non ha concreta applicazione e la sua abrogazione consente, su un piano formale, di evitare incertezze interpretative nel possesso dei requisiti per la promozione al grado di Consigliere di legazione e, su un piano sostanziale, migliora le possibilità di copertura delle sedi estere particolarmente disagiate.

La **lettera e)** introduce anche per il personale a contratto un sistema di valutazione annuale della *performance* individuale, modellato secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale. A tale valutazione, e tenuto conto della *performance* organizzativa della sede di servizio, è riconnesso un **trattamento economico accessorio**, nel limite del 15% della retribuzione base annua fissata dal contratto individuale, le cui modalità di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. **Durante l'esame in sede referente** è stata introdotta la specifica che, per l'emanazione di tale decreto ministeriale, il Ministro deve sentire le **Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati**. Inoltre, si è previsto che l'introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della performance individuale e del relativo trattamento accessorio **per il personale a contratto locale non può in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo già in godimento** alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Relazione illustrativa ricorda che l'**assunzione del personale a contratto**, prevista dagli articoli 152 e seguenti del DPR n. 18 del 1967, **è regolata dal diritto dello Stato dove la prestazione ha luogo**, salva l'applicazione delle disposizioni del medesimo DPR volte a garantire il rispetto di standard minimi conformi alla normativa italiana. Per tale categoria di lavoratori non si applicano quindi le disposizioni del Decreto legislativo n. 165 del 2001 e non è prevista la contrattazione collettiva.

La **lettera f)** modifica la tabella 19 annessa al D.P.R. n. 18 del 1967 per **l'attribuzione di posti di funzione all'estero del personale di elevata professionalità** del MAECI (in posti di Commissario amministrativo, consolare e sociale o Commissario economico-finanziario e commerciale o Commissario tecnico informatico e telecomunicazioni o, nell'area della promozione culturale, in posti di Direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale), al fine di adeguare il DPR n. 18/1967 all'evoluzione dell'ordinamento professionale del personale non dirigenziale.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede una **disposizione transitoria** limitatamente all'applicazione della lettera c) del precedente comma, che riguarda gli adempimenti per la promozione al grado di Consigliere di legazione.

In particolare, ai Segretari di legazione che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un'anzianità di servizio nella carriera diplomatica non inferiore a cinque anni, si applica l'articolo 107, primo comma, del D.P.R. n. 18 del 1967, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente Legge. Per

la maturazione del requisito di cui all'articolo 107, primo comma, lettera b), numero 2) del DPR n. 18/1967 come modificato dal comma 1 del presente provvedimento - ovvero l'aver prestato servizio all'estero per due anni nella copertura di posti commerciali o consolari o nell'esercizio di funzioni della specializzazione (nel caso di funzionari specializzati) - sono considerati anche i periodi di servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3, modificato in sede referente, autorizza la spesa di **3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026** per l'attuazione del sistema di valutazione annuale della *performance* individuale del personale a contratto previsto dalla lettera e) del primo comma. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7 (per un approfondimento si rinvia alla specifica scheda di lettura).

Articolo 7 (Disposizione finanziarie)

L'articolo 7, modificato durante l'esame in sede referente, reca la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 e dall'articolo 6, comma 1, lettera e), pari a euro 11.870.243 per l'anno 2026, a euro 15.770.243 per l'anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 1 e dall'articolo 6, comma 1, lettera e), pari a euro 11.870.243 per l'anno 2026, a euro 15.770.243 per l'anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028.

La relazione tecnica, che si riferisce al testo originario del disegno di legge in esame in cui per l'articolo 6, comma 1, lettera e) era previsto l'onere di 1 milione di euro, in luogo dei 3 milioni previsti con le modifiche apportate in sede referente, riassume gli oneri nella seguente tabella;

	2026	2027	a decorrere dal 2028
art. 1 comma 5 lett a) Oneri assunzionali	4.570.243	4.570.243	4.570.243
art. 1 comma 5 lett b) Formazione del personale	300.000	200.000	200.000
art. 1 comma 5 lett c) Funzionamento ufficio	-	4.000.000	2.000.000
art. 1 comma 5 lett d)	4.000.000	4.000.000	-
art. 6 comma 1 lettera e) – successivamente modificata in sede referente in euro 3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTALE (successivamente incrementato di euro 2.000.000 annui in sede referente)	9.870.243	13.770.243	7.770.243

Alla copertura dei maggiori oneri di parte corrente, pari a euro 7.870.243 per l'anno 2026 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo

parzialmente utilizzando l'**accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**;

Alla copertura dei maggiori oneri di conto capitale, pari a euro 4 milioni annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'**accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**.

Il **comma 2** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, secondo cui dalle disposizioni di cui agli **articoli 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, lettere a), b), c), d), f), e 2**, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.